

COMUNE DI RAGUSA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

Lotto 1

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Comune di Ragusa
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento.
- f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,.
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede,
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impongono la colpa grave del conducente e/o Contraente;

- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
- Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Pagamento - decorrenza della garanzia

Sarà obbligo della compagnia fornire il documento contrattuale entro 30gg. dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il contratto decorre alle ore 24.00 del 30/10/2009.

Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata: dalle ore 24:00 del 30/10/2009 alle ore 24:00 del 30/10/2010
- seconda rata: dalle ore 24:00 del 30/10/2010 alle ore 24:00 del 30/10/2011
- terza rata: dalle ore 24:00 del 30/10/2011 alle ore 24:00 del 30/10/2012
- quarta rata: dalle ore 24:00 del 30/10/2012 alle ore 24:00 del 30/10/2013.
- quinta rata: dalle ore 24:00 del 30/10/2013 alle ore 24:00 del 30/10/2014.

Art. 7 – Durata del contratto –

Il contratto di assicurazione ha durata di anni cinque con effetto dalle ore 24:00 del 30.10.2009 e scadenza alle ore 24:00 del 30.10.2014. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni normative ed economiche fino a sei mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione

Si conviene tra le Parti che il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. E' comunque in facoltà di ognuna delle Parti, recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.. Le Parti dispongono come termine del periodo assicurativo annuo il 30/10 di ogni anno.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicabile ad autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa e/o del Broker.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo

terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,

- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e il relativo pagamento avverrà in fase di conguaglio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Clausola Broker

Alla Marsh S.p.A. è stata affidata dal Comune di Ragusa la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.,

la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Art. 21 – Ripartizione dell'Assicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

CAPO II - CONDIZIONI SPECIALI

FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

☐ autoveicoli

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

All'atto della stipulazione, trattandosi prevalentemente di mezzi già assicurati, il contratto è assegnato, per ogni veicolo, alla classe di merito riportata nelle rispettive schede e corrispondente alla tabella di cui sopra.

Il contratto è assegnato alla 14 classe se relativo a:

- veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Il contratto è assegnato alla 13 classe se relativo a veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta"

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato, all'atto di rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, la Società abbia provveduto alla destinazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di costituzione di riserva, il contratto, anche e in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "bonus malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In mancanza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "bonus-malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il contratto è assegnato alla classe di merito 14.

La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedente alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus-malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

La Società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione dello stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
Classe di Merito	0	1	2	3	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario-assicurato o del locatario nel caso di leasing.

Nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, di sua consegna in conto vendita e di sua sostituzione con altro della stessa tipologia da parte dello stesso proprietario, non si interrompe il periodo di osservazione in corso e viene mantenuta la classe di merito maturata. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato o l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- ☐ motoveicoli adibiti al trasporto di cose,
- ☐ autoveicoli adibiti al trasporto di cose,
- ☐ autoveicoli adibiti Ad uso speciale,
- ☐ ciclomotori,
- ☐ motoveicoli

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza indicata nell'allegato. Relativamente ai ciclomotori e motocicli eventualmente previsti, il premio proposto dovrà corrispondere a quella stabilito da ciascuna Impresa per la "classe di ingresso".**

Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

MASSIMALI

La presente assicurazione è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 3.000.000,00	per ciclomotori /motocicli;
Euro 3.000.000,00	per autovetture;
Euro 6.000.000,00	per autocarri;
Euro 6.000.000,00	per autobus;
Euro 6.000.000,00	per veicoli ad uso speciale;
Euro 3.000.000,00	per tutti gli altri veicoli.

CAPO III - INCENDIO E FURTO

Art. 22 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art. 23 - ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 24 - ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.

L'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 25 - FRANCHIGIE.

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alle garanzie furto e rapina sarà applicata una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

INCENDIO E FURTO NATANTI

Art. 22.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione od in conseguenza al furto od alla rapina. L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.

Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

Art. 23.1 - ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;

- d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

Art. 24.1 - FRANCHIGIE.

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla garanzia furto sarà applicata una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

CAPO IV - EVENTI SOCIO POLITICI

Art. 26 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 27 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fonovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 28 - SCOPERTI/FRANCHIGIE.

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% per ogni sinistro.

CAPO V - AUTO RISCHI DIVERSI - EVENTI ATMOSFERICI

Art. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

L'Impresa rimborsa i danni, previa deduzione, dall'ammontare del danno, della franchigia fissa di € 150,00.

CAPO VI - GARANZIE ACCESSORIE (sempre operanti)

Art. 30 - ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto

di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

Art. 31 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

Art. 32 - IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

Art. 33 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 516.456,90 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotto dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art.35 - ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previo presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 36 - PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. 37 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 38 - RIPRISTINO AIRBAG

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520,00.

Art. 39 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

Art. 40 - TRAINO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 41 - RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà purché documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di **Euro 750,00** per singolo evento.

Art. 42 - GARANZIA BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00** per evento e con il limite di **Euro 5.500,00** per anno assicurativo.

Art. 43- CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, se eseguite con mezzi e dispositivi non meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

Art. 44 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO

L'Impresa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
 - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. "Guida sotto l'influenza dell'alcool" "Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";

- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

ALLEGATO N° 1
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati negli allegati n.2 (Tariffe Applicate), n.3 (Elenco degli Automezzi):

CONTRAENTE: Comune di Ragusa – Corso Italia, 72 - 97100 Ragusa

DURATA CONTRATTUALE: anni cinque con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.10.2009 e scadenza alle ore 24:00 del 30.10.2014.

“RCA”
SEZIONI ASSICURATE:

<u>Sezione:</u> Responsabilità Civile	Premio annuo imponibile €.....
<u>Sezione:</u> Incendio	Premio annuo imponibile €.....
<u>Sezione:</u> Furto	Premio annuo imponibile €.....
<u>Sezione:</u> Eventi socio-politici	Premio annuo imponibile €.....
<u>Sezione:</u> Eventi atmosferici	Premio annuo imponibile €.....
<u>Sezione:</u> Garanzie accessorie	Premio annuo imponibile €.....

OFFERTA:

premio annuo lordo complessivo:

R.C.A.+ Incendio + Furto + Eventi socio-politici+eventi atmosferici+ Garanzie accessorie) €

Di cui imposte complessive: €

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del
....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

Note: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.

ALLEGATO N° 2

(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)
(Da compilare a cura della Compagnia offerente)

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO N.3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali veicoli che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

1) CONTRAENTE: COMUNE DI RAGUSA

Da indicare:

- per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Cavalli Fiscali	Premio annuo lordo
Fino a 8	€
Da 9 a 10	€
Da 11 a 12	€
Da 13 a 14	€
Da 15 a 16	€
Da 17 a 18	€
Da 19 a 20	€
Oltre 20	€

- per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (*), riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€
Da 16 a 25	€
Da 26 a 35	€
Da 36 a 70	€
Da 71 a 360	€
Oltre 360	€

(*) sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 13%

- per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per abitanti	Premio annuo lordo
Oltre 80.000 Abitanti	€

- per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€
Oltre 150 cc fino a 400 cc	€
Oltre 400 cc	€

- per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€
Oltre 250 cc fino a 750 cc	€
Oltre 750 cc	€

Sezione FURTO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture:
- per autocarri:
- per ambulanze ed altri veicoli speciali:
- per autobus:
- per motocicli/ciclomotori:
- per motocarri:

Sezione INCENDIO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture:
- per autocarri:
- per ambulanze ed altri veicoli speciali:
- per autobus:
- per motocicli/ciclomotori:
- per motocarri:

Sezione EVENTI SOCIO POLITICI

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture:
- per autocarri:
- per ambulanze ed altri veicoli speciali:
- per autobus:
- per motocicli/ciclomotori:
- per motocarri:

Sezione EVENTI ATMOSFERICI

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture:
- per autocarri:
- per ambulanze ed altri veicoli speciali:
- per autobus:
- per motocicli/ciclomotori:
- per motocarri:

Aggiungere eventuali tariffazioni non previste nei precedenti prospetti:

.....
.....
.....
.....
.....

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

Note: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.

ALLEGATO N° 3 – Lotto n. 1
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

	MODELLO / TIPO	TARGA/TELAIO	CV/Q.LI/CC/POSTI	CL.d.M.	IMM.	F./I.
1	AUTOCARRO ALFA ROMEO	BB 286 DK	35 Q.LI	FISSA	1979	€ 0,00
2	MACCHINA OPERATRICE RULLO COMPRESSORE	T 821197001	20 Q.LI	FISSA		€ 0,00
3	AUTOPROMISCUO DUCATO	RG 183458	23 CV	1	1985	€ 0,00
4	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 181798	12 CV	1	1985	€ 0,00
5	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 198174	12 CV	1	1986	€ 0,00
6	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 230301	10 CV	2	1989	€ 0,00
7	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	DV 407 WT	12 CV	1	1989	€ 0,00
8	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 230303	10 CV	1	1989	€ 0,00
9	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	RG 237311	12 CV	8	1989	€ 0,00
10	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 237312	10 CV	1	1989	€ 0,00
11	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 237313	10 CV	1	1989	€ 0,00
12	AUTOCARRO FIAT PANDA	RG 240046	10 Q.LI	FISSA	1990	€ 0,00
13	MOTOFURGONE APE	RG 51325	320 CC	FISSA	1990	€ 0,00
14	MOTOCICLO APE 501	RG 51276	187 CC	FISSA	1990	€ 0,00
15	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	RG 253208	12 CV	1	1991	€ 0,00
16	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 262156	12 CV	1	1991	€ 0,00
17	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 262161	12 CV	2	1991	€ 0,00
18	BUS IVECO 49	RG 279767	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
19	BUS IVECO 49	RG 279769	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
20	BUS IVECO 49	RG 279770	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
21	BUS IVECO 49	RG 279772	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
22	BUS IVECO 49	RG 279773	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
23	BUS IVECO 49	RG 279776	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
24	AUTOPROMISCUO DUCATO	RG 280391	23 CV	1	1993	€ 0,00
25	MOTOCICLO GUZZI	RG 53511	750 CC	FISSA	1993	€ 0,00
26	MOTOCICLO GUZZI	RG 53512	750 CC	FISSA	1995	€ 0,00
27	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291608	14 CV	6	1994	€ 0,00
28	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291613	14 CV	4	1994	€ 0,00
29	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291614	14 CV	4	1994	€ 0,00
30	AUTOCARRO FIAT DUCATO	RG 291615	31 Q.LI	FISSA	1994	€ 0,00
31	MOTOCICLO GUZZI 750	RG 54645	750 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00

32	MOTOCICLO GUZZI 750	RG 54648	750 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
33	MOTOCICLO GUZZI 850	RG 54646	850 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
34	MOTOCICLO GUZZI 850	RG 54647	850 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
35	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AE 998 RM	12 CV	2	1995	€ 0,00
36	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AE 997 RM	12 CV	5	1995	€ 0,00
37	AUTOVEICOLO SPECIALE FIAT IVECO 150 - ANNAFFIATRICE	AE 802 RM	150 Q.LI	FISSA	1995	€ 13.000,00
38	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	AE 014 RM	15 Q.LI	FISSA	1995	€ 0,00
39	MACCHINA OPERATRICE BOBCAT MCC 916	1185	916 CC	FISSA	1994	€ 0,00
40	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 127 LJ	14 CV	6	1996	€ 0,00
41	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 128 LJ	14 CV	3	1996	€ 0,00
42	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 129 LJ	14 CV	9	1996	€ 0,00
43	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3HY-T4210751	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
44	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3HZ-T4210753	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
45	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3HX-T4210759	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
46	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3J0-T4210437	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
47	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3J2-T4210768	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
48	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3J3-T4210772	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
49	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3J5-T4210430	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
50	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3J1-T4210762	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
51	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AL 156 LL	12 CV	3	1996	€ 0,00
52	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AL 155 LL	12 CV	3	1996	€ 0,00
53	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 945 ZY	14 CV	1	1998	€ 0,00
54	AUTOVETTURA FIAT BRAVA	AL 514 LM	17 CV	3	1997	€ 0,00
55	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	AL 513 LM	13 CV	9	1997	€ 0,00
56	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AL 517 LM	12 CV	3	1997	€ 0,00
57	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 515 LM	14 CV	3	1997	€ 0,00
58	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 516 LM	14 CV	8	1997	€ 0,00
59	AUTOCARRO IVECO AUTOPROMISCUO	AV 406 DR	35 Q.LI	FISSA	1997	€ 4.000,00
60	IVECO	AV 407 DR	25 CV	7	1997	€ 4.000,00
61	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AS 151 KN	13 CV	7	1997	€ 0,00
62	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	AS 590 KS	15 Q.LI	FISSA	1997	€ 0,00

63	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	AS 591 KS	15 Q.LI	FISSA	1997	€ 0,00
64	CICLOMOTORE 50	79ENY-T4220933	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
65	CICLOMOTORE 50	79ENX-T4220936	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
66	CICLOMOTORE 50	79ENZ-T4220937	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
67	CICLOMOTORE 50	79ENV-T4220938	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
68	CICLOMOTORE 50	79ENW-T4220869	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
69	CICLOMOTORE 50	79ENT-T4220901	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
70	CICLOMOTORE 50	79EPO-T4220908	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
71	CICLOMOTORE 50	79EP1-T4220931	50 CC	FISSA	1997	€ 0,00
72	AUTOPROMISCUO OPEL FRONTERA	AW 993 FM	23 CV	5	1998	€ 2.500,00
73	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 939 ZY	14 CV	5	1998	€ 0,00
74	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 940 ZY	14 CV	5	1998	€ 0,00
75	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 941 ZY	14 CV	1	1998	€ 0,00
76	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 942 ZY	14 CV	1	1998	€ 0,00
77	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 943 ZY	14 CV	1	1998	€ 0,00
78	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 944 ZY	14 CV	1	1998	€ 0,00
79	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 946 ZY	14 CV	4	1998	€ 0,00
80	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 771 ZB	12 CV	6	1999	€ 0,00
81	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 772 ZB	12 CV	6	1999	€ 0,00
82	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 773 ZB	12 CV	9	1999	€ 0,00
83	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 774 ZB	12 CV	6	1999	€ 0,00
84	AUTOVETTURA FIAT PUNTO SOLE	BE 489 SB	13 CV	6	1999	€ 0,00
85	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BE 488 SB	12 CV	6	1999	€ 0,00
86	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BE 491 SB	12 CV	9	1999	€ 0,00
87	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4	BE 490 SB	13 CV	6	1999	€ 2.000,00
88	AUTOPROMISCUO FORD TRANSIT	BE 462 SA	23 CV	1	1999	€ 5.400,00
89	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BG 037 VX	12 CV	6	2000	€ 2.000,00
90	AUTOCARRO FIAT TALENTO	RG 277607	23 Q.LI	FISSA	1993	€ 0,00
91	RIMORCHIO ROLLER RB	AE 54991	450 KG	FISSA	1992	€ 0,00
92	AUTOCARRO FIAT FIORINO	RG 262155	15 Q.LI	FISSA	1991	€ 0,00
93	MOTOCICLO APE 501	RG 51275	187 CC	FISSA	1990	€ 0,00
94	MOTOCARRO APE	RG 55334	218 CC	FISSA	1989	€ 0,00

95	RIMORCHIO CAMP	AA 86438	450 KG	FISSA	2001	€ 0,00
96	AUTOVEICOLO SPECIALE FIAT DUCATO - AMBULANZA	BL 638 PA	30 Q.LI	FISSA	2001	€ 5.400,00
97	AUTOCARRO FIAT SCUDO	BG 423 VW	23 Q.LI	FISSA	1999	€ 0,00
98	RIMORCHIO SACAR F 1350	AB 45881	1750 KG	FISSA	2003	€ 0,00
99	AUTOCARRO SENZA RIMORCHIO PIAGGIO PORTER	CJ 548 ZP	15 Q.LI	FISSA	2003	€ 4.000,00
100	AUTOCARRO SENZA RIMORCHIO FIAT STRADA	CG 569 VZ	15 Q.LI	FISSA	2004	€ 6.000,00
101	AUTOVEICOLO SPECIALE IVECO 150E23 USO CISTERNA	CN 173 JW	150 Q.LI	FISSA	1994	€ 5.000,00
102	AUTOCARRO SENZA RIMORCHIO FIAT PUNTO	CE 300 LC	16 Q.LI	FISSA	2003	€ 4.000,00
103	RIMORCHIO MIDWEST	AC 69280	750 KG	FISSA	2005	€ 0,00
104	RIMORCHIO MIDWEST	AC 69281	750 KG	FISSA	2005	€ 0,00
105	MACCHINA AGRICOLA	AR 190 X		FISSA	2002	€ 0,00
106	AUTOVETTURA FORD FIESTA	CS 669 CR	16 CV	13	2005	€ 7.000,00
107	AUTOVETTURA FORD FIESTA	CS 670 CR	16 CV	10	2005	€ 7.000,00
108	AUTOVETTURA SMART	CN 817 JX	10 CV	10	2005	€ 7.000,00
109	AUTOVETTURA RENAULT CLIO	CP 458 TF	14 CV	13	2004	€ 4.000,00
110	AUTOVETTURA RENAULT CLIO	CP 465 TF	14 CV	10	2004	€ 4.000,00
111	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CL 323 NS	14 CV	10	2004	€ 6.000,00
112	AUTOVETTURA FIAT SEICENTO	CG 670 TK	13 CV	12	2003	€ 6.000,00
113	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CY 757 NT	14 CV	11	2006	€ 5.000,00
114	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CY 759 NT	14 CV	11	2006	€ 5.000,00
115	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CY 756 NT	13 CV	11	2006	€ 5.000,00
116	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CY 758 NT	13 CV	11	2006	€ 5.000,00
117	MOTORE MARINO AMOVIBILE	04001F - 151	11 CV	FISSA	2001	€ 0,00
118	MOTORE MERCURY AMOVIBILE	1BO12863	38 CV	FISSA	2004	€ 9.000,00
119	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CY 333 NW	15 CV	17	2006	€ 8.000,00
120	CICLOMOTORE PIAGGIO APE 50	2SR3H -T ZAPC8000000116 437	50 CC	FISSA	2006	€ 0,00
121	CICLOMOTORE PIAGGIO APE 50	5M4N5 - T ZAPC8000000116 131	50 CC	FISSA	2006	€ 0,00

122	CICLOMOTORE PIAGGIO APE 50	5M5P6 – T 86088	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
123	YAMAHA MOTOR CO LTD - MOTORE MARINO	6D7 100203	17 CV	FISSA	2007	€ 16.000,00
124	RIMORCHIO T.A.T.S.	AE30116	8 Q.li	FISSA	2007	€ 2.000,00
125	MACCHINA OPERATRICE - PALA CARICATRICE	AEZ073	70 Q.li	FISSA	2006	€ 54.000,00
126	MACCHINA OPERATRICE - PALA CARICATRICE	AEZ074	70 Q.li	FISSA	2006	€ 54.000,00
127	AUTOCARRO IVECO MAGIRUS A260S/80	CY 858 NW	260 Q.li	FISSA	2006	€ 96.000,00
128	AUTOCARRO DUCATO FIAT AUTO 244CSMAB AYCSCATTOLINI FD	CY 926 NW	35 Q.li	FISSA	2006	€ 11.500,00
129	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CZ 036 TP	13 CV	6	2002	€ 2.000,00
130	AUTOCARRO FIAT STRADA	DB 685 GH	19 Q.li	FISSA	2006	€ 8.000,00
131	AUTOBUS IVECO A50C11/19 CNG CAT. M3	DD 220 SG	20 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
132	AUTOBUS IVECO A50C11/19 CNG CAT. M3	DD 221 SG	20 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
133	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 222 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
134	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 223 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
135	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 224 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
136	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 225 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
137	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 226 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
138	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 227 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
139	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 228 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
140	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 229 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
141	AUTOBUS IVECO A50C11/26 CNG	DD 230 SG	28 POSTI	FISSA	2006	€ 36.000,00
142	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DD 688 TC	13 CV	12	2007	€ 6.300,00
143	AUTOCARRO FIAT PUNTO	DD 704 SX	16 Q.li	FISSA	2006	€ 6.000,00
144	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DD 732 SX	14 CV	12	2006	€ 5.000,00
145	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DJ 680 HJ	13 CV	13	2007	€ 6.800,00
146	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DJ 681 HJ	13 CV	13	2007	€ 6.800,00
147	AUTOVETTURA FORD FIESTA	DL 930 AZ	16 CV	13	2008	€ 10.500,00
148	AUTOVETTURA FORD FIESTA	DL 931 AZ	16 CV	13	2008	€ 10.500,00
149	AUTOVETTURA FORD FIESTA	DL 932 AZ	16 CV	13	2008	€ 10.500,00

150	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DM 149 MR	13 CV	13	2008	€ 6.800,00
151	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DM 150 MR	13 CV	13	2008	€ 6.800,00
152	AUTOVETTURA FORD FIESTA	DM 162 PZ	14 CV	13	2008	€ 9.000,00
153	MOTOSCAFO ROTAX 717 - R	M6202115	30 CV	FISSA	2005	€ 4.000,00
154	MOTOSCAFO ROTAX 717 - R	M62022289	30 CV	FISSA	2005	€ 4.000,00
155	FIAT OM 160	DS 776 AJ	160 Q.II	FISSA	1976	€ 0,00
156	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	DP 747 MV	14 CV	14	2008	€ 14.000,00
157	AUTOCARRO FURGONE PIAGGIO	DT 843 HT	16 Q.li	FISSA	2009	€ 27.856,00
158	MOTOCARRO APE PIAGGIO TM	DJ 74413	218 CC	FISSA	2008	€ 7.229,00
159	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DP 428 WM	15 CV	14	2008	€ 10.000,00
160	AUTOVETTURA FIAT PANDA	DM 282 MT	14 CV	13	2008	€ 10.000,00
161	MOTOCARRO APE PIAGGIO	DH 37462	600 CC	FISSA	1985	€ 0,00

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

N.B.: in sede di emissione della polizza si farà riferimento ai dati effettivi risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e/o risultanti dalle rispettive carte di circolazione. Il contraente si riserva altresì la facoltà di richiedere o non richiedere la garanzia Furto/Incendio e/o di variare il valore da assicurare.

Note: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società, ovvero da un suo procuratore speciale.